

Sent. N° 2604/12

R. G. N° 2202/09

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. LAVORO

composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. Maurizio Tatarelli	Presidente
Dott. Paolo Cocchia	Consigliere
Dott.ssa Loredana Micciché	Consigliere rel.

all'udienza del 21.3.12 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente

TRA

CNA - FTA, in persona del Presidente Franco Coppelli
CONFARTIGIANATO TRASPORTI, in persona del Presidente Francesco Del Boca
Franco Coppelli, Francesco Del Boca in proprio, tutti elett.nte dom.ti in Roma, presso gli avv.ti Enrico Scoccini e Marina Gentile, che li rappresentano e difendono per delega in atti

APPELLANTE

E

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma inter partes

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 20 bis L. n.146/1990 la CNA – Fita, la Confartigianato Trasporti nonché, personalmente, Franco Coppelli e Francesco del Boca (rispettivamente presidenti di CNA e Confartigianato Trasporti) in proprio, proponevano opposizione avverso la sanzione deliberata dalla Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in relazione all'astensione degli autotrasportatori proclamata dal 10 al 14 dicembre 2007, nel corso della quale si era verificato il fenomeno dei cd "blocchi stradali".

Deducevano che non poteva configurarsi una responsabilità oggettiva del sindacato per episodi comportamentali ascrivibili ai propri iscritti; che, in ogni caso, non avevano mai compiuto atti di incitamento dei propri iscritti ad attuare forme di protesta che provocassero intralcio alla circolazione; che comunque il Codice di Autoregolamentazione richiamato dalla Commissione nella delibera relativa alla sanzione non era applicabile, in quanto mai sottoscritto da esse Organizzazioni sindacali. 4

Si costituiva la convenuta Commissione di Garanzia deducendo, nel merito, la totale infondatezza del ricorso.

Il Giudice adito, con sentenza emessa il 10 dicembre 2008, rigettava il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento della spese di lite.

Avverso detta sentenza proponevano appello la CNA – Fita, la Confartigianato Trasporti nonché, personalmente, Franco Coppelli e Francesco del Boca, lamentandone erroneità e chiedendone l'integrale riforma.

Si costituiva nella fase di gravame la Commissione di Garanzia che insisteva in tutte le difese avanzate in primo grado chiedendo la conferma della impugnata sentenza.

All'udienza del 21 marzo 2012 la causa veniva decisa con il compimento degli incombenti di cui all'art. 437 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, gli appellanti lamentano che erroneamente il giudice di prime cure non avrebbe considerato che l'attuale impianto normativo non prevede una responsabilità oggettiva del sindacato per condotte ascrivibili a iniziative periferiche o facenti capo alle organizzazioni

territoriali strutturalmente autonome. Sussisterebbe, invece, una responsabilità del sindacato promotore dello sciopero soltanto ove risulti che la protesta illegittima sia stata indetta e attuata dai singoli su indicazioni delle stesse associazioni sindacali promotrici, laddove, nel caso in questione, nulla di ciò era avvenuto, anzi, la documentazione versata in atti (rapporti delle Questure e delle Prefetture) era emerso esattamente il contrario.

Il motivo è infondato.

Com'è noto, la legge che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali stabilisce, all'art. 1, che l'esercizio del diritto di sciopero deve essere temperato con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, in modo da assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi. Si specifica, conseguentemente, cosa si intende per servizio essenziale che deve essere garantito, evidenziandosi – in relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio – che tali sono i servizi concernenti l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità; nonché i servizi concernenti la tutela della libertà di circolazione.

Al successivo articolo 2 si prevede che "nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1", e cioè le finalità di garantire l'effettività dei servizi pubblici essenziali.

In tale contesto, è testualmente stabilito (art. 2, comma 3) che "i soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1, o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti alla effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2".

E' indubbio che la norma sopra citata pone, in capo al sindacato promotore dello sciopero, un obbligo generale di assicurare i servizi essenziali.

Il successivo articolo 4, comma 4, della legge stabilisce altresì che sono soggetti a sanzione i lavoratori, i legali rappresentanti delle imprese o degli enti che erogano servizi pubblici o le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori che, aderendo alla protesta, si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione del codice di autoregolamentazione di cui all'art. 2 bis o della regolazione provvisoria della Commissione di Garanzia e "in ogni altro caso di violazione dell'art. 2, comma 3" (obbligo, sopra specificato, di assicurare i servizi essenziali).

In base a tale norma è stata irrogata, nel caso in esame, la sanzione di cui si discute: non vi è dubbio che le associazioni appellanti rappresentino, infatti, organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi (autotrasportatori) nei cui confronti ben possono essere applicate le sanzioni previste dalla norma citata.

Orbene è emerso che la CNA Fita e la Confartigianato, soggetti promotori dello sciopero delle imprese di autotrasporto su ruote, erano stati posti a conoscenza della situazione sul territorio nazionale, in quanto destinatari della nota del Ministero dei Trasporti (sub 9 del fascicolo avvocatura primo grado) emessa l'11 dicembre 2007 (il giorno successivo all'inizio dello sciopero, proclamato dal 10 dicembre 2007) nella quale si denunciava la gravità dei blocchi stradali e si invitavano le OO.SS. a desistere, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n.146/1990.

Si legge nella nota in questione: "rilevata, anche attraverso le comunicazioni del Ministero dell'Interno e di numerose Prefetture, la gravissima criticità della circolazione su molte arterie della rete autostradale, tra cui evidenziano la chiusura delle stazioni di Anagni, Caianello, Caserta Nord sulla Milano - Napoli; interruzioni sulla diramazione Roma Nord, gravissimi disagi sulla A3 Napoli Salerno tra Cava dei Tirreni e Nocera Nord, nonché blocchi di mezzi pesanti a Ventimiglia e agli imbarchi dei traghetti per la Sicilia, oltre ai presidi dei porti sardi di Olbia, Porto Torres e Sassari.... Tenuto conto della particolare e gravissima circostanza di privazione che sta subendo la collettività per le disfunzioni verificatesi nel trasporto su gomma nonché nella distribuzione di beni ritenuti essenziali... Ordina la riduzione del fermo nazionale dei servizi di autotrasporto di cose proclamato da CNA Fita e Confartigianato Trasporti... limitandolo alle ore 23.59 dell'11 dicembre 2007."

Emerge altresì (cfr. nota Ministero dei Trasporti, sub. 10 fasc. Avvocatura dello Stato) che i sindacati promotori non hanno ritenuto di dar corso alla interruzione della protesta, che è proseguita di fatto nei giorni successivi.

Da quanto sopra riportato emerge che le associazioni appellanti non possono, nuovamente, lamentare una assenza di responsabilità adducendo che il fenomeno dei blocchi stradali era stato causato da incontrollate iniziative dei singoli: non è invero in discussione il fatto che le associazioni predette erano state poste a conoscenza della situazione e che, pertanto, avevano certamente l'obbligo di intervenire per far cessare siffatta modalità di protesta, nel rispetto del generale dovere indicato dall'art. 2, comma 3 della legge sullo sciopero, in base al quale, come si è detto i soggetti promotori dello sciopero devono assicurare l'effettuazione delle prestazioni indispensabili.

Tale obbligo è stato anche ribadito dal Supremo Collegio (Cass., n.9876/1998), che, in merito, ha ribadito come "al fine di garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della personalità di fondamentale e primaria rilevanza costituzionalmente tutelati - quali sono il diritto alla libertà di circolazione assicurato dai trasporti pubblici

(specialmente per le fasce sociali più deboli), nonché gli altri diritti indicati dal legislatore nell'art. 1, comma primo, della legge n. 146 del 1990 (di attuazione della riserva di legge di cui all'art. 40 della Costituzione) - e per assicurare l'effettività dei diritti medesimi nel loro contenuto precipuo, la legge n. 146 citata pone l'obbligo di effettuare o consentire l'erogazione delle "prestazioni indispensabili", cioè l'esecuzione dei servizi pubblici essenziali. Tale obbligo incombe su tutti i soggetti, individuali o collettivi, che attuano o semplicemente promuovono lo sciopero".

E' appena il caso di sottolineare, in proposito, come la pronuncia n.10227/07 del Tribunale di Roma, richiamata insistentemente dagli appellanti a sostegno delle proprie ragioni, si riferisce a fattispecie del tutto diversa, riguardante proteste dei tassisti verificatesi in giorni diversi da quelli indicati dalle associazioni sindacali di categoria nella proclamazione dello sciopero. Ecco perché nella motivazione della sentenza invocata dagli appellanti si legge che "le sanzioni presuppongono che l'organismo abbia proclamato e, in ogni caso, organizzato la protesta illegittima": si trattava invero di proteste, causative di interruzione del pubblico servizio, svoltesi autonomamente e al di fuori da un qualsiasi intervento del sindacato, in giorni diversi da quelli della proclamazione ufficiale dello sciopero. Non v'è chi non veda la assoluta e radicale diversità del caso in questione, ove si tratta invece di modalità attuative dello sciopero così come svoltosi nei giorni di proclamazione dello stesso.

E' quindi evidente che la sentenza in esame stabilisce un principio pienamente aderente alla pronuncia impugnata, in quanto, nel caso di specie, è stata ritenuta applicabile la sanzione nell'ambito di uno sciopero indubbiamente proclamato e promosso dalla CNA Fita e dalla Confartigianato, in considerazione delle concrete modalità attuative del medesimo.

Con il secondo motivo le associazioni appellanti lamentano di non essere comunque tenute al rispetto del codice di autoregolamentazione, che impone espressamente il divieto - nelle ipotesi di sciopero nel settore degli autotrasporti - di attuazione dei blocchi stradali.

Anche detto motivo è infondato.

Se è infatti vero che la CNA Fita e la Confartigianato Trasporti non risultano firmatarie del codice, è anche vero che le predette associazioni sindacali, nella comunicazione relativa alla proclamazione dello sciopero inviata alla Presidenza del Consiglio, al Ministro dei Trasporti e alla Commissione di garanzia, sottoscritta dai legali rappresentanti Coppelli e Del Boca, hanno inteso espressamente richiamare "l'osservanza del codice di autoregolamentazione", così ritenendo, nell'ambito dell'organizzazione della protesta, di aderirvi espressamente (cfr. doc. 1 ~~se~~ *2002/07*).

Tale considerazione consente definitivamente di confermare la validità delle sanzioni irrogate dalla Commissione di garanzia, posto che la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ricollega espressamente le sanzioni in questione alla violazione dei codici di autoregolamentazione.

Alla luce di quanto esposto, dunque, l'appello va respinto.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM
LA CORTE

Respinge l'appello;

condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali che liquida in €2800,00 di cui €1800,00 per onorari.

Roma, 21 marzo 2012.

Indaco
Stano

Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 31 MAG 2012
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Daniela Tasta

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Daniela Tasta